



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUSEPPE IMPASTATO"**

Via Luigi Gastinelli n. 58 - 00132 Roma | C.F.: 97616400582 | C.M.: RMIC8CR006 | Tel. 0622180417

E-mail PEO: rmic8cr006@istruzione.it – PEC: rmic8cr006@pec.istruzione.it. Sito web: www.icgiuseppeimpastato.edu.it



We prepare for



Norme generali sulle deliberazioni di Ammissione/Non ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di Primo Grado o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- Le deliberazioni in merito all'ammissione alla classe successiva o all'Esame di fine primo ciclo dell'istruzione sono assunte a maggioranza dal Consiglio di classe.
- Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.
- I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente mediante unico voto.
- Nel caso di deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, il voto del docente di IRC e di Attività alternativa all'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (art. 6 c. 4 del D.lgs.62/20107).

Pre-requisiti per l'ammissione allo scrutinio per la valutazione finale e per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- 1) Frequenza dei $\frac{3}{4}$ (75%) dell'orario annuale personalizzato:** secondo la normativa vigente (D.lgs 62/2017) "ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione". Fermo restando quanto sopra previsto, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza,

nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale del primo ciclo di istruzione. Si precisa che vanno conteggiate come ore di assenza anche le ore di assenza per entrata posticipata e per uscita anticipata. Il monitoraggio ed il conteggio finale delle ore di assenza compete al docente coordinatore di classe che ha altresì l'onere di comunicare tempestivamente alle famiglie situazioni che possano prospettare il raggiungimento del limite massimo di ore di assenza consentito.

Con riferimento alla C.M. n. 20/2011 il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri di deroga al limite di assenza normativamente previsto per la validità dell'anno scolastico:

- **Gravi motivi di salute adeguatamente documentati**
- **Terapie e/o cure programmate**
- **Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.**
- **Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo** (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Il Collegio dei docenti si riserva la possibilità di valutare eventuali ulteriori deroghe proposte dal singolo Consiglio di Classe.

- 2) Non essere incorso nella **sanzione disciplinare** che comporta l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- 3) **Solo per gli alunni della classe terza della secondaria di I grado:** aver partecipato alle prove standardizzate nazionali (INVALSI).

Norme per l'Ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di Primo Grado o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono essere ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (insufficienza in una o più discipline).
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, documentati nella **Griglia All.1.**

Criteri per l'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline deliberati dal Collegio dei docenti

Nel caso di ammissione alla classe successiva in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe, entro il limite di tre insufficienze lievi (voto 5) riportate nello scrutinio finale, delibera l'ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo, ritenendo che l'alunno/a abbia conseguito un livello generale di preparazione che gli consenta di affrontare proficuamente l'anno scolastico successivo o l'esame conclusivo di fine ciclo e sulla base della valutazione:

- dell'impegno
- del miglioramento rispetto al punto di partenza
- del livello di maturazione personale, le capacità e le attitudini dimostrate nel corso del percorso scolastico
- dell'eccellenza/delle difficoltà socio-culturali di partenza.

Norme per la non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento documentati nella **Griglia All.1**.

Criteri per la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione deliberati dal Collegio dei docenti

Il Consiglio di classe a maggioranza delibera la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a condizione che:

- In considerazione delle insufficienze riportate nello scrutinio finale il Consiglio di classe ritenga che l'alunno/a non abbia conseguito un livello generale di preparazione che gli consenta di affrontare proficuamente l'anno scolastico successivo o l'Esame di Stato conclusivo di fine ciclo.
- L'alunno/a malgrado gli interventi di recupero e di sostegno agli apprendimenti non abbia rivelato significativi miglioramenti nei livelli di apprendimento.
- Il consiglio di classe ritenga che l'alunno/a, anche avvalendosi di percorsi individualizzati e personalizzati, potrà colmare le rilevanti lacune e valorizzare le proprie attitudini ripetendo l'anno scolastico.

In particolare, il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione deliberati dal Collegio dei docenti:

- **Da tre insufficienze gravi (voto 4) a quattro insufficienze.**

Nel caso di deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, il voto del docente di Religione Cattolica o di Attività Alternative all'IRC, se determinante per gli alunni che si sono avvalsi dei rispettivi insegnamenti, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (art. 6 c. 4 del D.lgs: 62/2017).

Criteri per la determinazione del Voto di Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Lo scrutinio di ammissione si conclude con il **voto di ammissione** espresso in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno nel triennio della scuola secondaria di primo grado.

Il Voto di Ammissione viene formulato secondo i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti:

- a. è il risultato della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali escluso il comportamento (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo/a nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 25%; 2° anno 25%; 3° anno 50%;
- b. la proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene decisa dal Consiglio di classe a maggioranza, in base a situazioni particolari: l'arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, della regolarità e della qualità del lavoro svolto dall'alunno/a;
- c. nel caso di alunni ripetenti vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;
- d. in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il "cinque" o il "quattro");
- e. per essere ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo non devono essere presenti più di tre insufficienze lievi (voto 5).

La decisione relativa all'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'Albo dell'Istituto sede d'Esame, con indicazione **"Ammesso" seguito dal voto di ammissione in decimi**; ovvero **"Non ammesso"**. In caso di non ammissione all'Esame, l'Istituzione Scolastica adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

